

Programma
"PoliS-Lombardia per la ricerca 2020 - 2022"

Bando "Laureati" selezione pubblica
per l'assegnazione di n. 14 borse di studio

Articolo 1
Selezione pubblica

PoliS-Lombardia – Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia in forza del decreto del Direttore generale n. 739 del 2 agosto 2019, indice una selezione per titoli ed esami per il conferimento di n. 14 borse di studio, a carattere biennale, finalizzate allo svolgimento di attività di studio e ricerca in favore di laureati che abbiano dimostrato particolare propensione all'approfondimento scientifico, nelle materie di seguito specificate e ulteriormente dettagliate all'articolo 16 del presente bando:

Codice borsa	Titolo borsa	N° borse
L1	Giovani in Lombardia	1
L2	Diseguaglianza ed esclusione sociale in Lombardia	1
L3	Programmazione e valutazione delle politiche regionali	1
L4	Statistica	1
L5	Servizi bibliotecari e di documentazione	1
L6	Tecniche e metodi per la formazione per la realizzazione di politiche strategiche in Regione Lombardia e negli Enti Locali	3
L7	Formazione per il servizio sociosanitario lombardo	2
L8	Formazione Alta Amministrazione	1
L9	Management pubblico	1
L10	Finanza pubblica territoriale	2
TOTALE		14

Articolo 2
Requisiti per l'accesso

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, prevista al successivo articolo 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99), di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04) ovvero analogo titolo accademico conseguito presso università straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità con votazione non inferiore a 90/110 o equivalente;
- b) non aver compiuto 32 anni di età.

I candidati che, sulla base della domanda di partecipazione, non risultino possedere i requisiti per l'accesso di cui al presente articolo o che abbiano presentato domanda di partecipazione priva di uno degli elementi indicati nell'articolo 3 del presente bando o senza rispettare i termini di cui al medesimo articolo, saranno dichiarati esclusi dalla selezione e non potranno sostenere le prove.

Articolo 3
Domanda di partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere compilata esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <http://cawi.polis.lombardia.it/default.cshtml?id=1e8d4c22-645a-42e3-8291-14ce540afde3>

L'assistenza tecnica all'utilizzo dell'applicazione sarà disponibile a partire dal 3 settembre 2019.

A ogni domanda l'applicazione informatica assegna un numero identificativo. Tale numero deve essere specificato nell'invio della domanda e in qualsiasi comunicazione successiva.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica a cui verrà inviato un link per rivedere quanto compilato. Una volta stampata, la domanda deve essere firmata in modo leggibile nell'ultima pagina.

Alla domanda ciascun candidato dovrà allegare i seguenti documenti:

- copia del documento di identità in corso di validità obbligatoriamente presente, a pena di esclusione
- eventuale curriculum vitae che riporti titoli di studio, esperienze, pubblicazioni utili e attinenti la borsa per la quale partecipa alla selezione.

Saranno in ogni caso valutati dalla Commissione di selezione solamente le informazioni riportate nella piattaforma online che dà origine alla domanda.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, esclusivamente via PEC, unitamente ai documenti sopra richiesti, dal 3 settembre 2019 fino alle ore 12:00 del 26 settembre 2019 pena esclusione.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente frase: "Domanda di Borsa di Studio, Codice Borsa, Numero Identificativo" (ad es. Domanda di Borsa di studio, Codice Borsa L3, Numero Identificativo 1039730), ed essere indirizzata al seguente indirizzo PEC: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it.

La domanda può essere inviata anche con PEC non intestata al candidato.

Ogni domanda deve essere inviata tramite PEC singolarmente pena l'esclusione.

Ciascun candidato può partecipare fino a un massimo di due borse di studio di cui al presente bando. Nel caso di presentazione di più domande, saranno ritenute valide le prime presentate secondo l'ordine cronologico.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Istituto procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del DPR 445/2000.

Il candidato in situazione di disabilità potrà segnalare le proprie esigenze alla casella di posta elettronica bandipolis@polis.lombardia.it, delle quali sarà tenuto conto nell'organizzazione della prova di cui all'articolo 5 del presente bando, a norma della legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Articolo 4

Candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno inviare, unitamente alla domanda di partecipazione, copia del certificato attestante l'avvenuto conseguimento del titolo di studio straniero con l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, unitamente alla traduzione in lingua italiana; la traduzione dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine di consentire la valutazione del *curriculum* accademico del candidato.

In caso di assegnazione della borsa, il candidato dovrà presentare, prima dell'inizio dell'attività di cui alla borsa di studio, copia della certificazione attestante il riconoscimento del titolo da parte delle autorità accademiche italiane.

Articolo 5
Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici saranno composte, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 4 del Regolamento per il conferimento di borse di studio di PoliS-Lombardia, dal Direttore generale o dal Direttore scientifico o altro dirigente da essi designato, da un responsabile scientifico e da un componente individuato tra docenti e ricercatori universitari esperto nei temi oggetto delle borse di studio da assegnare.

Articolo 6
Valutazione prove di ammissione

Per la valutazione di ciascun candidato, le Commissioni esaminatrici dispongono di 50 punti per la valutazione dei titoli e di 50 punti per la prova orale.

Costituiscono titoli valutabili: titoli accademici e di studio, esperienza in attività di studio, ricerca, consulenza e formazione, esperienze lavorative che dimostrino una particolare attitudine alla ricerca, pubblicazioni sui temi e sull'oggetto della borsa per cui si concorre.

Nel caso di periodi sovrapposti tra le esperienze lavorative e i percorsi formativi, verrà valutato unicamente il percorso formativo concluso.

Le Commissioni valutano i titoli considerando la pertinenza dei titoli presentati, l'attitudine e la particolare propensione del candidato alla ricerca, studio e analisi rispetto all'oggetto e all'attività della borsa.

I criteri e i punteggi di valutazione dei titoli sono riportati nel presente bando nella tabella "Criteri e punteggi per la valutazione dei titoli".

Costituiscono criteri di valutazione della prova orale: la preparazione, le capacità e la competenza dimostrata rispetto ai temi e all'oggetto della borsa di studio, l'attitudine e la particolare propensione alla ricerca, allo studio e all'analisi scientifica.

L'accesso alla prova orale è subordinato al conseguimento di un punteggio non inferiore a 20 punti nella valutazione dei titoli.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet di PoliS-Lombardia all'indirizzo www.polis.lombardia.it entro il 13 novembre 2019 e tale pubblicazione vale a tutti gli effetti quale notificazione dei risultati. Contestualmente e con le stesse modalità sarà resa nota la data della prova orale. La prova orale si terrà presso PoliS-Lombardia, via Pola 12/14 B, Milano.

I candidati sono tenuti a presentarsi il giorno della prova orale senza alcun ulteriore avviso. L'assenza del candidato alla prova orale sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ogni comunicazione relativa alla presente procedura sarà effettuata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di PoliS-Lombardia.

Con la presentazione della domanda ciascun candidato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione dei risultati della selezione.

Articolo 7 Graduatoria

La graduatoria è pubblicata sul sito internet di PoliS-Lombardia. Tale modalità di pubblicazione è l'unico mezzo ufficiale di pubblicità degli esiti della selezione che vale a tutti gli effetti come notifica: ai candidati NON sono inviate comunicazioni personali.

Sarà dichiarato vincitore il candidato che si sarà collocato al primo posto in ciascuna graduatoria.

A parità di punteggio finale prevale nella graduatoria il candidato con il voto di laurea più alto e a parità di voto quello più giovane.

Articolo 8 Adempimenti cui sono tenuti i vincitori

I candidati risultati vincitori dovranno far pervenire a PoliS-Lombardia, nelle modalità di cui all'articolo 3, entro 7 giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione, una dichiarazione di accettazione della borsa.

I cittadini stranieri dovranno altresì presentare copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di richiesta.

Coloro che non avranno adempiuto alle sopraindicate prescrizioni entro i termini fissati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti. PoliS-Lombardia si riserva la facoltà di assegnare le borse vacanti ad altri aspiranti, secondo l'ordine di graduatoria degli idonei.

I candidati chiamati a coprire le borse vacanti provvedono agli adempimenti di cui al primo comma. Il termine decorre dalla data in cui i candidati ricevono la comunicazione della possibilità di subentro.

***Articolo 9
Subentri***

In caso di cessazione anticipata della borsa di studio, per rinuncia o decadenza del vincitore o per altre cause, PoliS-Lombardia si riserva la facoltà di assegnare le borse vacanti ad altri aspiranti, secondo l'ordine di graduatoria degli idonei. In tal caso, si applica la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1.

***Articolo 10
Borse di studio***

L'importo lordo annuo della borsa di studio è di **Euro 19.800,00 (Euro diciannovemilaottocento/00)**. Alla borsa di studio si applica il trattamento fiscale previsto dalle leggi vigenti e la cadenza di pagamento della stessa è mensile posticipata.

PoliS-Lombardia si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e per esigenze dell'Istituto, di revocare la borsa di studio durante il periodo di assegnazione senza diritto ad alcun indennizzo per i candidati risultati idonei e con conseguente cessazione dell'attività oggetto della borsa.

Il Direttore generale ha facoltà di prorogare la borsa di studio fino a un massimo di 12 mesi a condizione che la relazione sull'attività svolta dal beneficiario della borsa di studio sia stata approvata dal Comitato di valutazione come previsto dall'articolo 6 del Regolamento di conferimento delle borse di studio.

La procedura di proroga prevede comunque la presentazione di un nuovo progetto di ricerca, nell'ambito della borsa di studio assegnata, da parte del borsista che sarà valutato dal Comitato di valutazione.

***Articolo 11
Incompatibilità, divieto di cumulo e conflitto di interessi***

La dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l'Istituto è acquisita contestualmente all'accettazione della borsa di studio.

Nell'ipotesi in cui l'incompatibilità o il conflitto d'interessi sia già presente all'atto del conferimento della borsa di studio non si procederà all'attribuzione stessa, salvo il superamento della causa di incompatibilità o del conflitto di interesse entro e non oltre la data indicata dall'Istituto.

Anche nel caso in cui l'incompatibilità o il conflitto d'interessi si verifichi in momento successivo, tale situazione comporta la decadenza immediata della borsa di studio

assegnata, salvo il superamento della causa di incompatibilità o del conflitto di interesse entro e non oltre la data indicata dall'Istituto.

L'attribuzione della borsa di studio è incompatibile con:

- a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato subordinato, ferma restando la possibilità di collocazione in aspettativa;
- b) la contemporanea fruizione di altre borse di studio o di assegni di ricerca;
- c) la frequenza a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post laurea qualora gli obblighi di frequenza non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.

Eventuali altri impegni del titolare della borsa di studio non indicati nel precedente comma, così come ogni altro vincolo dichiarato dallo stesso, sono comunque soggetti a valutazione da parte del responsabile scientifico, che deve rilasciare specifica e motivata dichiarazione non vincolante che attesta che detto impegno o vincolo non pregiudica il buon esito del progetto di ricerca assegnato, sia al momento del conferimento, sia sorto in un momento successivo. Tale comunicazione deve essere inviata al Dirigente competente e al Direttore generale che può autorizzare la richiesta.

Il titolare della borsa di studio si impegna a comunicare, al Dirigente competente, al responsabile scientifico e al Direttore generale non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni anche potenziali di incompatibilità o di conflitto d'interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all'atto di accettazione della borsa di studio stessa.

Articolo 12 ***Obblighi dell'assegnatario***

Il titolare della borsa di studio decade dal godimento e perde ogni diritto:

- qualora non inizi l'attività di ricerca prevista entro i termini indicati da PoliS-Lombardia, ovvero vi rinunci o interrompa l'attività senza il preavviso previsto;
- nei casi di gravi e ripetute mancanze anche di natura comportamentale, di irregolare svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal programma, ovvero di insufficiente attitudine o interesse all'attività medesima, accertati dal Comitato di valutazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 7 del Regolamento per il conferimento delle borse di studio, sentiti il Dirigente competente e il responsabile scientifico;
- qualora venga accertato dal Comitato di valutazione che egli abbia disatteso qualsiasi altra specifica disposizione prevista dal bando di selezione.

La dichiarazione di decadenza, a seguito di un procedimento che assicuri il contraddittorio, è emanata dal Direttore generale di PoliS-Lombardia e comporta automaticamente la perdita del diritto alla riscossione della borsa, salvo quanto ancora dovuto in relazione al periodo di attività effettivamente svolto.

Qualora il mancato regolare svolgimento dell'attività sia dovuto a certificati motivi di salute o ad altri gravi motivi, il titolare della borsa di studio è tenuto a proseguire l'attività per un ulteriore periodo di durata pari a quella di accertata mancata attività, con facoltà per l'Istituto di variare il programma di ricerca in accordo con il titolare della borsa di studio.

Il titolare della borsa di studio deve comunicare con congruo anticipo, comunque non inferiore a 15 giorni, l'interruzione volontaria anticipata della propria attività.

L'interruzione comporta la cessazione del pagamento della borsa di studio dalla data di decorrenza della medesima, fatta salva la verifica da parte del Direttore scientifico di PoliS-Lombardia e del responsabile scientifico, dell'effettivo svolgimento del programma di ricerca fino al momento dell'interruzione dell'attività.

Resta in facoltà di PoliS-Lombardia accordare al titolare della borsa di studio l'immediata interruzione dell'attività, con conseguente decadenza dall'assegnazione della borsa di studio.

Alla borsa di studio si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni in tema di borse di studio previste per tali istituti dalle leggi vigenti.

L'accettazione della borsa di studio e lo svolgimento delle relative attività previste non dà alcun titolo alla trasformazione della borsa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con PoliS-Lombardia o con altro ente o istituzione pubblica.

PoliS-Lombardia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni del titolare della borsa di studio per le attività svolte anche in luoghi o sedi diverse dall'Istituto.

Articolo 13

Diritto di utilizzo dei risultati conseguiti dal borsista

Tutti i prodotti realizzati nell'ambito della borsa di studio sono di titolarità esclusiva di PoliS-Lombardia, fatto salvo quanto previsto dalla normativa sulla proprietà intellettuale.

Eventuali pubblicazioni aventi a oggetto le materie della borsa di studio devono essere preventivamente concordate e autorizzate dal Direttore generale che rilascia l'autorizzazione entro 15 giorni dalla richiesta. In assenza di risposta nel termine anzidetto la richiesta di pubblicazione si intende autorizzata.

In caso di pubblicazione sprovvista di autorizzazione, il comportamento del borsista è da ricondursi al precedente articolo 12 con la conseguente decadenza della borsa di studio.

Articolo 14
Trattamento dei dati personali

I dati personali e particolari forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale procedimento di gestione della posizione dei vincitori.

La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

I suddetti dati saranno custoditi e trattati secondo quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016.

Articolo 15
Altre disposizioni

Per ogni informazione relativa alla procedura deve essere rivolta una richiesta a PoliS-Lombardia, all'attenzione del Direttore generale dott. Fulvio Matone, all'indirizzo e-mail: bandipolis@polis.lombardia.it.

Articolo 16
Schede delle borse di studio e criteri e punteggi per la valutazione dei titoli

Le schede delle borse di studio previste dal bando e criteri e punteggi per la valutazione dei titoli sono riportati nell'Allegato 2A.